II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che proroga la sospensione dell'importazione di qualsiasi prodotto originario dell'Argentina

(82/320/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo unico

Il testo dell'articolo 3 della decisione 82/221/CECA [1] è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile fino al 24 maggio 1982.

Entro tale data si procederà ad un nuovo esame della situazione e delle eventuali misure da prendere. ».

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

[1] GU n. L 102 del 16. 4. 1982, pag. 3.